



CITTÀ DI SULMONA

Ordinanza N. 40 del 29/12/2023

OGGETTO: DIVIETO E LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, SPARI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa in Italia, nel corso delle festività di fine anno, la consuetudine di fare esplodere petardi, botti e artifici similari oltre a fuochi pirotecnicici di libera vendita;

- tale pratica rischia di procurare danni o lesioni gravi o gravissime alle persone, a causa dell'uso improprio o del malfunzionamento di detti artifici, oltre ad effetti traumatici per le persone fragili in seguito a panico da rumore;

- in ragione di quanto sopra, e quindi a seguito dello scoppio di petardi, possono determinarsi una serie di conseguenze negative anche a carico degli animali domestici e di affezione;

- tutti gli articoli pirotecnicici, anche quelli di libera vendita, sebbene potenzialmente non pericolosi, contengono sostanze esplosive che, oltre a liberare sostanze inquinanti, producono calore, effetti luminosi e sonori;

Dato atto che, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stata causa di disagio e doglianze da parte dei cittadini, soprattutto a causa dell'uso incontrollato da parte di coloro che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni, con particolare riferimento agli aspetti legati alla "Safety" e, conseguentemente, alla tutela dell'incolumità delle persone;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento contenente misure idonee a contenere e limitare l'uso dei botti e dei fuochi di artificio sul territorio comunale, a garanzia dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana, della protezione degli animali;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l'art 57 del T.U.L.P.S.;

Vista la L. n. 689 del 24.11.1981;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco;

DISPONE

per quanto in narrativa, a far data dalle ore 24:00 del 30 dicembre 2023 e fino alle ore 24:00 del 06 gennaio 2024, nel territorio del Comune di Sulmona, il divieto di esplodere petardi, botti e fuochi di artificio, anche se di libera vendita, nei luoghi di maggiore affollamento, nelle aree a rischio propagazione degli incendi, nei pressi di ospedali, case di cura, residenze per anziani, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale, nonché in Via Vicenne contrada “Noce Mattei” sede del canile comunale.

INVITA

i cittadini, nelle altre zone del territorio comunale, ad adottare condotte prudenti e responsabili nell’uso dei fuochi pirotecnicci, osservando condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inoservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 con l’applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 a € 500,00.

Della presente ordinanza viene data comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Sulmona, nonché mediante i consueti canali di diffusione.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio di verificare l’esecuzione del presente provvedimento nei termini dallo stesso previsti.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a partire sempre dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, lì 29 dicembre 2023

IL SINDACO
Dott. Gianfranco Di Piero

